

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G00038 **del** 03/01/2017

Proposta n. 18162 **del** 28/11/2016

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Castelliri (FR) – Art. 43, R.D. 26/02/1928, n. 332 - Approvazione del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici" – DETERMINAZIONI.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Castelliri (FR) – Art. 43, R.D. 26/02/1928, n. 332 - Approvazione del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici" – DETERMINAZIONI.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTI :

lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che con nota prot. n° 3204 del 24/05/2016 il Comune di Castelliri ha invitato il Regolamento per l'esercizio degli usi civici, adottato con deliberazione del proprio organo consiliare n° 4 del 21/04/2016;
- che per esso è intervenuta la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Castelliri per giorni 15 consecutivi a partire dal 4/05/2016, così come riferito dal Sindaco con la medesima nota di trasmissione n° 3204/2016;
- che con nota prot. n° 322455 del 17/06/2016 questa Direzione ha richiesto alla Area Foreste e Servizi Ecosistemici la verifica del Regolamento per la gestione degli Usi Civici rispetto alla normativa forestale ed ambientale, al fine di consentirne la successiva approvazione a termine dell'art. 43 del R.D. 26/02/1928 n° 332;
- che con nota n° 391910 del 25/07/2016, la struttura interpellata ha fornito un riscontro evidenziando l'anomalia dell'art. 22, rubricato come "Aree protette", in quanto in contrasto con l'art. 9 della L.R. n° 29 del 6/10/1977;

PRESO ATTO che i diritti di uso civico di cui la popolazione ha diritto di esercitare sono così individuati:

- di pascolo;
- di raccolta del legname secco e morto;
- di semina;
- di estrarre pietre e sabbia;

- promiscuo per la raccolta di tutti i prodotti spontanei di terra, ossia funghi, tartufi, frutti spontanei delle zone boscate e qualsiasi pianta erbacea di uso domestico, non protetta da leggi speciali;

PRESO ATTO che per il territorio di Castelliri è stata redatta specifica verifica Demaniale la quale è stata debitamente pubblicata all'Albo Pretorio del comune medesimo, dalla quale verifica emerge che le terre risultanti appartenere al demanio collettivo ascendono ad Ha 464.76.46;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927, il comprensorio suindicato è stato classificato alla:

- categoria "A" – per Ha 463.91.86;
- categoria "B" – per Ha 00.82.50;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta che il Comune di Castelliri sia dotato di una "Lista degli Utenti" dei diritti di uso civico, né tantomeno il regolamento, adottato, contempla articoli che ben definiscono quali siano i titolari dei diritti, con la conseguenza che occorre prevederne l'inserimento, nella pagina 5, nella parte precedente l'elencazione dei Capitoli:

- Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare

1. *Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.*
2. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati "utenti" tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell'intero nucleo familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché maggiorenne.*
3. *Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.*
4. *Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.*
5. *Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:*
 - a) *in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uso collettivo",*
 - b) *in forma diretta, "uso esclusivo familiare".*
6. *È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà essere rivalutata con deliberazione dell'organo esecutivo.*

CONSIDERATO, altresì, che per quanto evidenziato dall'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, occorre prevedere l'abrogazione dell'art. 22 del Capo I – Uso Civico di pascolo, poiché risultante contrastante con l'art. 9 della L.R. n° 29/1977;

RITENUTO che il Regolamento per l'esercizio degli usi civici, adottato dal Comune di Castelliri possa essere oggetto di approvazione con le integrazioni ed abrogazioni sopra meglio riportate;

per le motivazioni in premessa riportate

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, il Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici del Comune di Castelliri adottato dal Consiglio Comunale con atto n° 4 del 21/04/2016, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al quale si apportano le seguenti integrazioni ed abrogazioni:
 - a) Inserimento alla pagina 5 del regolamento dell'articolo denominato
" Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare"
 1. *Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al*

raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.

- 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati "utenti" tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell'intero nucleo familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché maggiorenne.*
- 3. Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.*
- 4. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.*
- 5. Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:*
 - a) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uso collettivo",*
 - b) in forma diretta, "uso esclusivo familiare".*
- 6. È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà essere rivalutato con deliberazione dell'organo esecutivo.*

b) L'articolo 22 del Capo I – uso Civico di pascolo – è abrogato.

2. Di inviare, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma .
3. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa l'avvenuta approvazione e del contenuto del presente Regolamento, così come rettificato, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute.
4. Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente regolamento.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito della Regione“
www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”.

**Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani**